

STATUTO

POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORTARA PV VIA XI SETTEMBRE
SNC

Numero REA: PV - 224600

Codice fiscale: 01829730181

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO RECANTE LE FORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.P.A."
<u>Titolo Primo</u>
Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata:
"POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.P.A."
Art. 2 - La società ha per oggetto sociale la promozione, la realizzazione, la gestione di un'interporto merci, come definito dalla legge n. 240 del 1990 e successive modifiche, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia. La società potrà inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci. Tale attività devono comunque intendersi estranee all'esercizio di un servizio pubblico. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere tutte quelle attività considerate strumentali o complementari quali: - partecipazioni in altre società o consorzi esercenti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci, fermo restando il limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile; - acquisizione di impianti per il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci; - forniture a terzi di servizi riguardanti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci; - acquisti di terreni in vista di una loro utilizzazione per

	la realizzazione di un'interporto o di altra infrastruttura	
	prevista dall'oggetto sociale;	
	- conduzione di terreni in attesa della loro trasformazione;	
	- fornitura di servizi di assistenza agli operatori ed ai	
	loro mezzi;	
	- l'esercizio, in proprio o tramite società o imprese di	
	terzi, di bar, ristoranti e alberghi e strutture similari	
	destinate all'ospitalità, ivi inclusa la somministrazione di	
	alimenti e bevande in genere. Il tutto nel rispetto delle	
	norme di legge e di regolamento in materia di ristorazione e	
	alberghiera, delle norme di igiene, delle norme sulla	
	prevenzione antincendio, delle norme sulla sicurezza e degli	
	obblighi di natura assicurativa e previdenziale.	
	La società, potrà, inoltre, sottoscrivere convenzioni con la	
	Pubblica Amministrazione anche per beneficiare di contributi	
	di leggi statali o regionali o di fondi dell'Unione Europea.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale, e, solo per	
	quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente	
	e non nei confronti del pubblico potrà compiere operazioni	
	finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in	
	genere a favore della Società e di Terzi.	
	Art. 3 - La società ha sede in Mortara.	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso	

	Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non
	comporterà modifica dello Statuto sociale.
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi
	secondarie, filiali, magazzini, depositi, rappresentanze e
	di sopprimerle, purchè in Italia.
	Art. 4 - La durata della società è fissata dalla data
	dell'atto costitutivo fino al trentuno dicembre
	duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o
	sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea.
	<u>Titolo Secondo</u>
	<u>CAPITALE SOCIALE</u>
	Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 66.064.000,00
	(sessantaseimilionesessantaquattromila), rappresentato da n.
	400.000 (quattrocentomila) azioni da nominali euro 165,16
	(centosessantacinque e sedici centesimi) cadauna.
	Art. 6 - Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna
	di esse dà diritto ad un voto nelle assemblee della società.
	Il domicilio dei soci, nei loro rapporti con la società è
	quello risultante dal libro soci.
	L'Assemblea ordinaria potrà stabilire che le azioni non
	siano rappresentate da titoli. In tal caso il trasferimento
	delle azioni ha effetto nei confronti della società dal
	momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
	Art. 7 - Le azioni sono trasferibili sia tra vivi che
	"mortis causa". In caso di trasferimento tra vivi,

	poste in vendita in proporzione alle rispettive	
	partecipazioni al capitale sociale.	
	La società non potrà prendere nota nei propri libri di alcun	
	trasferimento di azioni per atto tra vivi se non sia data	
	prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate.	
	Art. 8 - Il capitale sociale può essere aumentato per	
	deliberazione dell'assemblea nei modi di legge fermo	
	restando il diritto di opzione a favore dei soci, a meno che	
	una maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi	
	diritto non deliberi un aumento di capitale riservato, con	
	esclusione del diritto di opzione nel rispetto delle norme	
	di Legge. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere	
	concesso agli azionisti un termine non inferiore ai 30	
	giorni dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle	
	imprese. I soci che esercitano il diritto di opzione, purchè	
	ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di	
	prelazione nell'acquisto delle azioni che siano non optate,	
	ai sensi del 3° comma dell'articolo 2441 del C.C..	
	I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di	
	Amministrazione che ne fissa i modi ed i tempi nonchè il	
	saggio di interesse a carico dei ritardatari, fermo il	
	disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.	
	In sede di delibera di aumento di capitale potrà essere	
	derogato l'art. 2342 C.C. sulla necessità di eseguire	
	conferimenti in denaro.	

	Sempre per deliberazione dell'assemblea esso può essere	
	ridotto, salvo il disposto degli Artt. 2327 e 2413 del	
	Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli	
	azionisti o a gruppi di azionisti, di determinare attività	
	o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la	
	società abbia compartecipazione.	
	Art. 9 - La società potrà inoltre emettere obbligazioni al	
	portatore e/o nominative anche convertibili in azioni con	
	l'osservanza e le limitazioni derivanti dalle leggi vigenti.	
	La competenza a deliberare tali emissioni spetterà sempre	
	all'assemblea straordinaria.	
	Art. 10 - Il socio può recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge.	
	Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	a) la proroga del termine;	
	b) l'introduzione , la modifica o la rimozione di vincoli	
	alla circolazione dei titoli azionari.	
	La decisione di recedere deve essere comunicata all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata A/R entro 30	
	giorni dalla iscrizione al Registro Imprese della decisione	
	che legittima il recesso; oppure in mancanza di una	
	decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza	
	del fatto che lo legittima.	
	Il rimborso della partecipazione valutata ai sensi	

	dell'articolo 2437 ter C.C. può avvenire anche mediante
	acquisto della stessa da parte degli altri soci
	proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte
	di un terzo concordemente individuato dai soci con decisione
	unanime.
	Art. 11 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo
	amministrativo finanziamenti con o senza obbligo di
	rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni
	e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta
	del risparmio.
	<u>Titolo Terzo</u>
	<u>ASSEMBLEE</u>
	Art. 12 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta
	tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
	della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.
	Essa è ordinaria e straordinaria a sensi delle vigenti
	disposizioni di legge.
	Art. 13 - L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno
	una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale; è fatta salva comunque la
	convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del
	bilancio entro un termine maggiore ma nei limiti ed alle
	condizioni previste dal secondo comma art.2364 del Codice
	Civile. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede
	sociale purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione

	Europea.	
	Art. 14 - La convocazione dell'assemblea avviene a cura	
	dell'organo amministrativo con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai soci, ai	
	Sindaci ed agli Amministratori.	
	Art. 15 - Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può	
	essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa	
	non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	In ogni caso l'assemblea si reputa validamente costituita	
	senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei	
	componenti degli organi amministrativi e del Collegio	
	Sindacale, salva la facoltà di ciascuno dei partecipanti di	
	opporvi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi in cui al comma precedente, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai	
	componenti assenti degli organi citati.	
	Art. 16 - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione	
	ordinaria posseduta. Possono intervenire all'assemblea i	
	soci che alla data dell'assemblea stessa risultino	
	regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto. Non	
	è necessario il preventivo deposito delle azioni o della	

	relativa certificazione.	
	Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel	
	Libro dei Soci, la società provvede senza indugio, dopo	
	l'assemblea, alla loro iscrizione, sempre che le azioni	
	siano nominative.	
	Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, a	
	norma di legge.	
	Art. 17 - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea,	
	sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di	
	telecomunicazione o con espressione di voto per	
	corrispondenza. All'uopo l'assemblea ordinaria dovrà	
	approvare un regolamento predisposto dall'organo	
	amministrativo che disciplinerà lo svolgimento dei lavori	
	assembleari con tali metodologie a sensi di legge.	
	Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o dall'Unico Amministratore ed	
	in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea stessa, con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente è assistito da un segretario designato nello	
	stesso modo. L'assistenza del segretario non è necessaria	
	quando il verbale è redatto da un Notaio. Spetta al	
	Presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	

	svolgimento degli interventi ed accertare i risultati delle	
	votazioni.	
	Di tutte le assemblee dovrà essere redatto verbale che sarà	
	sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.	
	Art. 19 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in	
	prima convocazione con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera	
	a maggioranza assoluta del capitale presente.	
	Art. 20 - L'assemblea straordinaria è regolarmente	
	costituita in prima convocazione con la presenza di tanti	
	soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale	
	sociale.	
	Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	Art. 21 - In seconda convocazione l'assemblea ordinaria	
	delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di	
	capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in	
	seconda convocazione con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino più della metà del capitale sociale fermo	
	restando quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2369 del	
	C.C. e delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno due terzi del capitale rappresentato in	
	assemblea, salvi i casi previsti dall'ultimo comma dell'art.	
	2441 C.C., per i quali è necessario il voto favorevole di	

	tanti soci che rappresentino più della metà del capitale	
	sociale.	
	<u>Titolo quarto</u>	
	<u>AMMINISTRAZIONE</u>	
	Art. 22 - L'amministrazione della società può essere	
	affidata ad un Consiglio di Amministrazione o ad un	
	Amministratore Unico.	
	<i>Art. 23 - Quando l'amministrazione della società è affidata</i>	
	<i>ad un Consiglio di Amministrazione, questo è formato da</i>	
	<i>sette a undici membri.</i>	
	<i>L'assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei</i>	
	<i>membri del Consiglio di Amministrazione, provvede alla loro</i>	
	<i>nomina con le maggioranze previste dai precedenti articoli</i>	
	<i>20 e 21.</i>	
	Il Consiglio nomina il Segretario del Consiglio di	
	Amministrazione anche tra persone esterne al Consiglio.	
	In sede di costituzione della società, la determinazione del	
	numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la	
	loro nomina vengono effettuate con l'atto costitutivo.	
	Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più	
	amministratori, si provvederà alla sostituzione nei modi	
	stabiliti dall'art. 2386, 1° comma del C.C., con esclusione	
	di quelli nominati dagli Enti di cui al comma precedente,	
	per i quali occorrerà procedere a nuova designazione da	
	parte di questi ultimi. Se per dimissioni o per altre cause	

	viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e	
	l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per provvedere	
	alla nuova nomina.	
	Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non	
	soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono	
	rieleggibili. Il Consiglio designa il presidente, salvo che	
	non sia nominato per la prima volta nell'atto costitutivo o	
	dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio nomina almeno	
	un Vice-Presidente che esercita gli stessi poteri del	
	Presidente in caso di assenze o impedimento.	
	Il Consiglio inoltre può delegare nei limiti consentiti	
	dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori delegati o ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione	
	determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli	
	organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella	
	delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile della società; quando elaborati, esamina i piani	
	strategici, industriali e finanziari della società; valuta,	
	sulla base della relazione degli organi delegati, il	

	generale andamento della gestione. Il Consiglio di	
	Amministrazione ha pure facoltà di nominare direttori nonché	
	procuratori ad negozia per determinati atti o categorie di	
	atti.	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede	
	della società, sia altrove purchè in Italia tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o comunque almeno	
	ogni tre mesi.	
	Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda	
	scritta da almeno un quarto dei suoi membri. La convocazione	
	del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci,	
	mediante invio della relativa comunicazione contenente la	
	data e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine	
	del giorno, almeno tre giorni prima della data della stessa	
	riunione, a mezzo di raccomandata o in caso di urgenza con	
	telegramma o telefax da spedire almeno un giorno prima,	
	indirizzata a ciascuno degli amministratori e ai sindaci,	
	presso la loro residenza ovvero presso il domicilio eletto	
	da ciascuno per iscritto.	
	L'avviso di convocazione deve indicare dettagliatamente gli	
	argomenti all'ordine del giorno. Il consiglio di	
	amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione. All'uopo il consiglio	
	di amministrazione potrà predisporre apposito regolamento	
	interno.	

	Le riunioni del consiglio sono valide anche in mancanza	
	della convocazione di cui sopra, nel caso in cui tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci siano presenti e salvo che	
	taluni amministratori vi abbiano rinunciato per iscritto.	
	Per la costituzione del consiglio è necessaria la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri.	
	Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei	
	presenti; in caso di parità la proposta è respinta.	
	I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in	
	conflitto di interessi non sono computati ai fini del	
	calcolo della maggioranza.	
	Ina caso di assenza del Presidente le riunioni del consiglio	
	saranno presiedute dal consigliere designato dal consiglio	
	stesso.	
	Art. 24 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i più	
	ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione	
	della società e può compiere tutti gli atti necessari al	
	raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per	
	quelli che, per legge o per statuto, spettino esclusivamente	
	all'assemblea.	
	Il Consiglio ha quindi fra le altre, la facoltà di	
	validamente	
	acquisire, vendere, permutare e conferire in Società, locare	
	e dare in concessione beni immobili, mobili anche	
	registrati, contrarre mutui, assumere partecipazioni in	

	altre società costituite o costituende, consentire	
	iscrizioni, cancellazioni, postergazioni ed annotazioni	
	ipotecarie, rinunciando ad ipoteche legali, esonerando i	
	Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni	
	responsabilità, nominare e retribuire consulenti, nominare	
	personale di ogni ordine e grado fissandone le relative	
	attribuzioni e retribuzioni, deliberare regolamenti per il	
	funzionamento di ogni servizio, autorizzare a compiere	
	qualsiasi operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico,	
	della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione	
	e di altre banche ed Istituti di Credito, della società	
	Ferrovia dello Stato e di quelle delle Poste, presso gli	
	Uffici Doganali, di Polizia, dell'Amministrazione	
	Finanziaria ed, in genere, presso qualsiasi altro Ufficio	
	Pubblico o Privato e dare al caso valida quietanza, ricevuta	
	e/o discarico con esonero dei rispettivi Enti da ogni e	
	qualsiasi responsabilità, agire e resistere avanti qualsiasi	
	Autorità Giudiziaria ed Amministrativa per ogni grado di	
	giurisdizione, come pure nei giudizi di revocazione e	
	Cassazione, transigere e compromettere in arbitri anche se	
	amichevoli compositori.	
	Il consiglio di amministrazione potrà inoltre attribuire ad	
	uno o più amministratori, congiuntamente o separatamente,	
	ovvero funzionari e dipendenti della società o anche ad	
	estranei i poteri per compiere determinate categorie di atti	

	o di affari o singole operazioni, fissandone le modalità e	
	le condizioni.	
	Art. 25 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	sono fatte constare mediante verbale, trascritto in apposito	
	libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Art. 26 - Ai componenti il consiglio di amministrazione	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di	
	ufficio.	
	L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un	
	compenso fisso e periodico.	
	Art. 27 - Il potere di rappresentanza della società è	
	generale. Esso spetta al presidente del consiglio di	
	amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra	
	loro disgiunta salvo che il Consiglio non abbia diversamente	
	deliberato.	
	Art. 28 - La firma sociale spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati	
	dal consiglio stesso. Spetta altresì a quei soggetti che	
	saranno designati dal consiglio in occasione di attribuzioni	
	specifiche a norma dell'art. 24.	
	Art. 29 - Quando l'amministrazione della società è affidata	
	ad un amministratore unico, questi viene nominato	
	dall'assemblea ordinaria.	
	L'amministratore unico dura in carica un triennio ed è	
	rieleggibile.	

	Art. 30 - L'amministratore unico ha i più ampi poteri per la
	gestione ordinaria e straordinaria della società e può
	compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dello
	scopo sociale, fatta eccezione per quelli che, per legge o
	per statuto, spettino esclusivamente all'assemblea.
	Art. 31 - All'amministratore unico spetta il rimborso delle
	spese sostenute per ragioni del proprio ufficio; l'assemblea
	può inoltre assegnargli un compenso annuo.
	<u>Titolo Quinto</u>
	<u>COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</u>
	<i>Art. 32 - Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci</i>
	<i>effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea</i>
	<i>ordinaria con le maggioranze previste dai precedenti</i>
	<i>articoli 20 e 21.</i>
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La
	cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto
	dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito .
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del
	loro ufficio.
	Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli
	articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre, salvo
	quanto stabilito dall'art. 2409 bis 3° comma C.C., esercita

	il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio
	sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori
	Contabili iscritti nel Registro istituito presso il
	Ministero della Giustizia.
	Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal
	suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste
	dall'art. 2399 del Codice Civile.
	<u>Titolo Sesto</u>
	<u>BILANCIO ED UTILI</u>
	Art. 33 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno
	dicembre (31/12) di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà
	il bilancio a norma di legge.
	Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può
	tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura e
	all'oggetto della società.
	Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque
	per cento) da destinarsi a riserva legale, fintanto questa
	non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale,
	saranno distribuiti, salvo che l'assemblea deliberi speciali
	accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

	<u>Titolo Settimo</u>	
	<u>SCIoglimento</u>	
	Art. 34 - Addivenendosi per qualunque causa ed in qualsiasi	
	tempo allo scioglimento della società, l'assemblea	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori anche fra i non soci, indicandone i poteri	
	ed il compenso.	
	<u>Titolo Ottavo</u>	
	<u>CLAUSOLA ARBITRALE</u>	
	Art. 35 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i	
	soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, potrà	
	essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del	
	Tribunale, nella cui circoscrizione vi è la sede legale	
	della società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina	
	in via irrituale e secondo equità: la decisione è	
	inappellabile e vincolerà tutte le parti.	
	L'arbitro determinerà anche l'importo delle spese che	
	saranno a carico della parte soccombente.	
	<u>Titolo Nono</u>	

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Per tutto quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alle disposizioni del vigente
Codice Civile.

